



Provincia Regionale di Agrigento

**REGOLAMENTO PER LA DISMISSIONE, DAL
PATRIMONIO DELLA PROVINCIA,
DEI RELITTI STRADALI.**

(art. 12, comma 2, della Legge 15 maggio 1997, n° 127)

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 15/2010

INDICE SOMMARIO

- ART. 1 - Finalità del Regolamento
- ART. 2 - Programmazione delle alienazioni
- ART. 2 bis – Diritto di prelazione
- ART. 3 - Destinazione delle entrate
- ART. 4 - Principi
- ART. 5 - Definizione di relitto stradale
- ART. 6 - Modalità di alienazione
- ART. 7 - Competenze degli organi
- ART. 8 - Censimento dei relitti stradali
- ART. 9 - Dichiarazione di alienabilità
- ART. 10 - Sdemanializzazione dei relitti stradali
- ART. 11 - Declassificazione da strada provinciale a relitto stradale
- ART. 12 - Declassificazione da strada provinciale a strada comunale per
Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti
- ART. 13 - Declassificazione da strada provinciale a strada comunale
nel caso di realizzazione di variante esterna periferica a Comune
con popolazione inferiore e/o superiore a 10.000 abitanti
- ART. 14 - Stima dei beni
- ART. 15 - Modalità di scelta del contraente
- ART. 16 - Asta pubblica
- ART. 17 - Elementi del bando di gara
- ART. 18 - Cause di esclusione dalla partecipazione
- ART. 19 - Gara informale
- ART. 20 – Permuta
- ART. 21- Trattativa privata (cassato)
- ART. 22 - Attivazione del procedimento di alienazione
- ART. 23 - Procedura per l'alienazione
- ART. 24 - Stipulazione del contratto
- ART. 25 - Consegna degli immobili
- ART. 26 - Norme transitorie
- ART. 27 - Entrata in vigore

ART. 1 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano le alienazioni dei relitti stradali dal patrimonio immobiliare della Provincia Regionale di Agrigento in attuazione dell'art. 12, comma 2, della Legge 15 maggio 1997, n° 127 e sono adottate nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.1, lett.a), della L.R. 11 dicembre 1991, n° 48, di recepimento, con modificazione dell'art. 5, della Legge 8 giugno 1990, n° 142, come modificato ed integrato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2000, n° 30.

2. Il presente Regolamento intende stabilire la disciplina per dette alienazioni immobiliari, in deroga alle norme di cui alla Legge 24 dicembre 1908, n°783 e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con R.D. 17 giugno 1909, n° 454 e s.m., come consentito dall'art.12, comma 2, della citata Legge 15 maggio 1997, n°127, al R.D. 18 novembre 1923, n°2440 e R.D.23 maggio 1924, n°827, nonché, in deroga alle norme sulla contabilità generale degli Enti Locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile e quanto previsto dal Regolamento di Contabilità della Provincia Reg.le di Agrigento, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 23 del 22/04/2008.

3. Nello stabilire una disciplina in deroga alle norme di legge, come indicata dal precedente comma, il presente Regolamento intende assicurare univoci criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità circa le condizioni di alienazione dei relitti stradali provinciali, mediante l'adozione di adeguati strumenti per una corretta gestione delle procedure di alienazione, incluse quelle preliminari e consequenziali, e per l'acquisizione e valutazione di eventuali concorrenti proposte di acquisto, avuto riguardo anche alla modesta entità dei beni da alienare, alle condizioni di priorità e prelazione che all'uopo possono stabilirsi.

4. In considerazione di quanto sopra, il presente Regolamento costituisce "*lex specialis*" per tutte le procedure riguardanti i beni oggetto del presente Regolamento e deve applicarsi con prevalenza sulle norme contenute in altri Regolamenti dell'Ente.

ART. 2 PROGRAMMAZIONE DELLE ALIENAZIONI

1. La relazione previsionale e programmatica, di cui all'art.170, D.Lgs. 18 agosto 2000,n°267, allegata al bilancio annuale di previsione, prevede, per ogni anno di riferimento, il programma di alienazione dei relitti stradali.

2. Nel programma, di cui al comma 1, è contenuta la stima di massima di ciascun relitto stradale da mettere in vendita e le relative modalità.

3. La Giunta Provinciale, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, affida, con il piano esecutivo di gestione, l'obiettivo del completamento del programma di alienazione,

per quell'anno di riferimento, al Dirigente del Settore Gestione Patrimoniale il quale ha il compito di esaurire le procedure previste nel presente Regolamento entro l'esercizio.

ART. 2 bis DIRITTO DI PRELAZIONE

1. Nel caso in cui l'Amm/ne intenda procedere alla vendita di un relitto, espletate le procedure di gara, dovrà darne comunicazione al conduttore o al soggetto che sul predetto relitto sia titolare di un diritto reale e/o di godimento, con atto notificato a mezzo raccomandata a.r..

2. Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo risultante dall'aggiudicazione da quantificare in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare il diritto di prelazione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, esclusivamente, a pena di inammissibilità, con atto notificato a mezzo raccomandata a.r. senza busta, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

3. Ove il diritto di prelazione sia esercitato il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa comunicazione dell'Amm/ne, dovrà essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti, dalla relativa richiesta dell'Amm/ne contestualmente alla stipula del contratto di compravendita o del contratto preliminare.

4. Nel caso in cui il relitto in questione risulti locato e/o nel godimento e disponibilità di più soggetti la comunicazione in parola dovrà essere effettuata a ciascuna di esse.

5. Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai soggetti rimanenti o rimanente.

6. L'avente titolo che, entro quindici giorni dalla notificazione effettuata dall'Amm/ne, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima.

ART. 3 DESTINAZIONE DELLE ENTRATE

1. Le entrate derivanti dalla vendita dei relitti stradali hanno destinazione vincolata a termini di legge. A tal fine nel provvedimento che autorizza la vendita viene previsto anche l'utilizzo della corrispondente entrata.

ART. 4 PRINCIPI

1. L'azione dell'amministrazione, per il tramite del presente Regolamento, si ispira al metodo dell'effettivo coordinamento tra i suoi settori e della programmazione dei risultati, individuando i mezzi necessari per il loro raggiungimento ed i tempi per la loro

realizzazione. L'alienazione dei relitti stradali dal patrimonio immobiliare della Provincia Regionale di Agrigento viene di regola programmata nel bilancio annuale e pluriennale.

ART. 5 DEFINIZIONE DI RELITTO STRADALE

1. Per relitto stradale si intende qualsiasi tratto di strada provinciale o di porzione di superficie stradale o pertinenziale che, a seguito esecuzione di lavori di modifica, rettifica, ampliamento, ammodernamento, di variante o della realizzazione di altro tracciato, non risulti più in esercizio e non costituisca pertinenza di esercizio né pertinenza di strada provinciale e/o che non sia ritenuto utilizzabile per futuri interventi sulla strada medesima a parere del Dirigente del Settore che cura la manutenzione e la gestione della strada.

2. A titolo esemplificativo, previa effettuazione di sopralluogo, il tecnico incaricato dal Dirigente del Settore che cura la manutenzione e gestione della strada provinciale interessata dovrà redigere apposita relazione, valutando lo stato di utilizzazione per "uso pubblico" della strada con riferimento alla:

- circolazione degli autoveicoli;
- circolazione degli automezzi agricoli e animali;
- circolazione pedonale;
- circolazione ciclistica.

3. E' fatto carico al tecnico incaricato di descrivere lo stato attuale del relitto in relazione anche allo:

- stato del fondo stradale (terra battuta, ghiaio, bitumato, ecc);
- esistenza di infrastrutture (case cantoniere, muri di cinta, recinzione, ecc);
- stato di manutenzione alla utilizzazione di uso pubblico;
- possibilità di percorsi nuovi o alternativi della strada di cui si chiede la declassificazione ed alienazione;
- esistenza di servitù (acquedotto, elettrodotto, passaggio, ecc.).

4. Nel quadro ricognitivo dell'immobile da alienare vanno compresi anche gli elementi che ne regolano la sua utilizzazione o destinazione futura.

ART. 6 MODALITÀ DI ALIENAZIONE

1. Ogni relitto stradale è alienato nello stato in cui si trova, con tutti i diritti e le servitù ivi esistenti, salvo che sia diversamente indicato nel Programma di alienazione.

2. I relitti stradali sono venduti in rapporto alla loro superficie.

3. L'acquirente subentra in tutti i diritti e gli obblighi della Provincia Reg.le, rispetto agli immobili in vendita, che siano in corso al momento della stipulazione del contratto di alienazione.

ART. 7 COMPETENZE DEGLI ORGANI

1. Le alienazioni dei relitti stradali, a mente dell'art. 33, comma 2. L.R. 9/86, come sostituito dall'art. 23, L.R. 26/93, con riferimento al disposto dell'art. 15, comma 3, L.R. 44/91, sono di competenza esclusiva della Giunta Provinciale, su proposta del Dirigente del Settore Gestione Patrimoniale della Provincia.

2. L'adozione delle procedure esecutive di quanto stabilito dalla Giunta Provinciale è di esclusiva competenza del Settore Gestione Patrimoniale, la cui attività deve conformarsi al metodo dello stretto coordinamento con gli altri Settori interessati al procedimento che, a titolo puramente esemplificativo possono individuarsi nei Settori che curano la gestione e manutenzione delle strade provinciali e rurali, nel Settore Bilancio e Finanze, nel Settore Affari Generali e Legali.

ART. 8 CENSIMENTO DEI RELITTI STRADALI

1. Allo scopo di monitorare l'esatta consistenza di tutti i relitti stradali esistenti, per come definiti al precedente articolo 5, i settori che curano la manutenzione e gestione delle strade provinciali provvederanno a predisporre il censimento dei relitti stradali, indicandone la consistenza superficiale, l'ubicazione, lo stato di manutenzione e le caratteristiche di cui al predetto articolo 5, nonché la stima degli stessi.

2. L'immobile da alienare è esattamente individuato nella sua effettiva consistenza, corredato delle relative pertinenze (art. 817 codice civile), di eventuali diritti e servitù sullo stesso gravanti.

3. A tal fine sono necessari i seguenti dati:

- partita catastale,
- foglio,
- particella,
- categoria catastale,
- classe,
- consistenza,
- superficie,
- classificazione,
- confini,
- numero atto di acquisto, data, repertorio ed estremi della registrazione,
- trascrizione, (numero della registrazione) e data,
- ufficiale rogante.

4. Gli ultimi tre punti naturalmente non vengono presi in considerazione per i beni appartenenti a titolo originario al demanio o al patrimonio dell'ente indipendentemente da un fatto giuridico acquisitivo.

5. A seguito del censimento generale di cui al comma 1, i Settori che curano la manutenzione e gestione delle strade provinciali provvederanno a censire, con cadenza annuale, i relitti venutisi a creare a seguito della esecuzione di lavori di rettifica, modifica, variante e ammodernamento.

ART. 9 DICHIARAZIONE DI ALIENABILITÀ

1. Sono dichiarati alienabili i relitti stradali esistenti nella rete viaria provinciale che non hanno più le caratteristiche e l'interesse di pubblica viabilità e consistenti in:

- a) quelli costituiti da aree di proprietà della Provincia Reg.le, già facenti parte della sede stradale, abbandonati in seguito alla costruzione di variante al tracciato stradale;
- b) quelli derivanti da tratti di strade provinciali dismessi a seguito della costruzione di varianti che non alterino i capisaldi del tracciato della strada e che non possono essere ceduti (perché non utilizzabili) ai Comuni di appartenenza.

ART 10 SDEMANIALIZZAZIONE DEI RELITTI STRADALI

1. Prima di procedere alla adozione del provvedimento di alienazione, il relitto stradale, oggetto della richiesta, dovrà essere sdemanializzato e dunque trasferito nel patrimonio disponibile dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 824, 828 e 829 del Codice Civile approvato con R.D. 16 marzo 1942, n° 262.

2. La sdemanializzazione sarà effettuata previa adozione di deliberazione di Giunta Provinciale, con la quale viene manifestata la volontà di destinare la vendita del relitto stradale, con conseguente sottrazione del bene all'uso pubblico e passaggio dal demanio al patrimonio disponibile.

ART. 11 DECLASSIFICAZIONE DA STRADA PROVINCIALE A RELITTO STRADALE

1. Nel caso di alienazione di relitto stradale costituito da tratti di strada provinciale o superficie pertinenziale o porzione di strada dismessa, a seguito di realizzazione di variante, rettifiche e ammodernamenti, preliminarmente dovrà procedersi alla declassificazione degli immobili di che trattasi, da strada provinciale a relitto stradale, nel rispetto della definizione del precedente articolo 5 del presente regolamento e della procedura di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.

ART. 12 DECLASSIFICAZIONE DA STRADA PROVINCIALE A STRADA COMUNALE PER COMUNE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI

1. Nel caso di alienazione di un relitto stradale, disciplinato dall'art. 4, comma 4, D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495, costituito da un tratto di strada da cedersi in favore di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, dovrà procedersi sempre alla declassificazione da strada provinciale a strada comunale, ai sensi e per gli effetti delle

definizioni e classificazioni di cui all'art. 2, comma 2, D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, di approvazione del nuovo Codice della strada, giusta disposto di cui al comma 9, citato art.2, D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La declassificazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 5, D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 di approvazione del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della strada.

3. L'alienazione, in questo caso, verrà operata a titolo gratuito.

ART. 13 DECLASSIFICAZIONE DA STRADA PROVINCIALE A STRADA COMUNALE NEL CASO DI REALIZZAZIONE DI VARIANTE PERIFERICA ESTERNA A COMUNE CON POPOLAZIONE INFERIORE E/O SUPERIORE A 10.000 ABITANTI

1. Nel caso di un Comune, anche con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, che realizzi una nuova strada, variante periferica di una strada provinciale che attraversa il centro abitato del predetto Comune, si procede secondo le disposizioni dei commi seguenti.

2. Il Comune interessato deve formulare richiesta di declassificazione del tratto di strada interno al centro abitato, alla Provincia Regionale di Agrigento, proprietaria della strada.

3. La Provincia attiverà la procedura di declassificazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'ar. 3, commi 3, 4 e 5, D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.

4. Il Comune attiverà la procedura di classificazione della nuova strada di variante nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5, D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.

5. Il procedimento di alienazione del tratto di strada declassato e l'acquisizione del nuovo tratto di variante saranno formalizzati nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 4, D.P.R. 495/92, rubricato " Passaggi di proprietà fra enti proprietari delle strade".

ART. 14 STIMA DEI BENI

1. Nel programma di alienazione dei relitti stradali, il valore di massima di ogni singolo relitto viene determinato dal Settore che cura la manutenzione e gestione della strada da cui ha avuto origine il relitto.

2. Detto valore è puramente indicativo e non vincolante per l'Amministrazione Provinciale.

3. Il valore del bene da porre a base dell'effettiva procedura di alienazione è quello risultante dalla perizia di stima redatta dal Settore competente che cura la gestione e manutenzione della strada in cui sorge il relitto, sulla base del valore di mercato attuale, principalmente in rapporto all'ubicazione, la consistenza, alla destinazione urbanistica, all'appetibilità commerciale, nonché ad ogni altro specifico elemento, rilevante ai fini estimativi.

4. La perizia di stima mantiene di norma una validità di mesi dodici dalla data di sottoscrizione.

ART. 15 MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La cessione dei relitti stradali avviene mediante asta pubblica, gara informale o trattativa privata diretta, secondo quanto previsto dai successivi articoli.

2. La procedura per la scelta del contraente è individuata in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

3. L'alienazione del bene si realizza secondo i principi della concorrenza e della parità di trattamento dei soggetti partecipanti alla gara mediante le seguenti procedure di gara:

- asta pubblica,
- gara informale
- trattativa privata diretta,

nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli successivi.

ART. 16 ASTA PUBBLICA

1. In via generale i relitti stradali vengono alienati con il sistema dell'asta pubblica.

2. All'avvio del procedimento di alienazione viene data idonea pubblicità, tenuto conto del potenziale interesse all'acquisto del bene.

3. Gli avvisi d'asta sono pubblicati all'Albo pretorio provinciale e comunicato, per la relativa affissione al Comune nel cui territorio ricade l'immobile per un periodo di trenta giorni.

4. Quando il prezzo base supera € 25.000,00 l'avviso deve essere inserito su almeno un quotidiano a tiratura regionale. La pubblicazione deve avvenire almeno quindici giorni prima della gara.

5. L'incanto avverrà con il metodo delle offerte da confrontarsi con il prezzo a base d'asta. Per tale scopo, le offerte contenenti il prezzo, scritte in cifre ed in lettere, redatte su

carta bollata e sottoscritte con firma leggibile per esteso, dovranno inderogabilmente pervenire, unitamente a tutta l'altra documentazione prevista nel bando, entro il termine stabilito dall'avviso di gara.

6. Le offerte devono essere presentate direttamente all'ufficio protocollo della Provincia o spedite mediante raccomandata la cui data di spedizione varrà ai fini dell'osservanza del termine di presentazione.

7. Le offerte pervenute vengono analizzate da una Commissione composta dal Dirigente del Settore Gestione Patrimoniale della Provincia, che la presiede e da due componenti nominati dallo stesso e scelti tra i dipendenti dello stesso Settore Patrimonio.

8. Le cauzioni provvisorie, pari al 10% dell'importo a base d'asta, costituite da tutti i partecipanti all'asta, sono svincolate a chiusura delle operazioni di gara, ad eccezione di quella prodotta dagli aggiudicatari che viene svincolata solo dopo la stipula del contratto.

9. Il contratto è stipulato entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, previo versamento dell'intero importo dovuto.

ART. 17 ELEMENTI DEL BANDO DI GARA

1. Nel bando di gara vanno riportati gli elementi fissi che consentono all'interessato di presentare, sulla base di una adeguata valutazione della proposta di vendita, in maniera corretta, la propria offerta con riguardo ai termini, al contenuto, alle modalità.

2. Riguardo ai termini si precisa che sono tutti perentori.

3. Vanno inoltre indicati:

- i requisiti legali che il concorrente deve possedere;
- i requisiti di carattere economico finanziario che garantiscano la solvibilità, anche mediante idonee referenze bancarie;
- in caso di società, la composizione degli organi, l'individuazione dei soggetti autorizzati a trattare ed a presentare offerte;
- qualora uno o più privati, ciascuno pro-quota intendano acquistare congiuntamente l'immobile devono essere muniti di procura che autorizzi un unico soggetto a trattare con l'amministrazione la quale deve rimanere estranea ai rapporti interni della controparte.

4. Riguardo alle modalità di presentazione dell'offerta va specificato:

- se l'offerta debba essere inviata esclusivamente per posta e/o presentata anche personalmente o in qualunque altro modo;
- in quale modo deve essere identificata esternamente;

- come devono essere predisposti all'interno del plico i documenti e l'offerta, a garanzia della segretezza di quest'ultima;
- cosa s'intende per sigillatura dei plichi (se è sufficiente un timbro, una firma, la cera lacca o altri sistemi).

5. Nel bando va indicato l'ufficio ed il soggetto Responsabile del Procedimento e l'eventuale soggetto incaricato cui rivolgersi per ottenere le informazioni necessarie.

ART. 18 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che:
 - si trovino in stato di fallimento o che siano incorsi o siano stati negli ultimi cinque anni in procedure concorsuali (per i soggetti privati si può dichiarare l'esclusione di coloro che siano stati protestati per mancato pagamento di effetti o per emissione di assegni a vuoto);
 - si trovino in stato di interdizione giudiziale, legale, fra cui l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e di inabilitazione.

ART. 19 GARA INFORMALE

1. Il sistema della gara informale può essere utilizzato unicamente qualora sia andato deserto il primo esperimento di asta pubblica e comunque per gli immobili il cui valore è inferiore ad € 25.000,00.
2. La presente procedura è svincolata da particolari formalità; spetterà al responsabile del procedimento individuare le forme più opportune per assicurare adeguati criteri di sicurezza delle offerte, almeno nella fase preliminare ed una effettiva parità nelle condizioni di partecipazione dei concorrenti.
3. La trattativa privata è gestita direttamente dal Responsabile del Procedimento, ed in tal caso spetterà al Dirigente del Settore la valutazione della correttezza della procedura e la approvazione della aggiudicazione;
4. La trattativa si può sviluppare in due fasi distinte:
 - la prima di carattere esplorativo che consente di ottenere una serie di offerte da parte dei soggetti contattati; in questa fase le offerte dovranno pervenir in busta chiusa entro un termine prefissato in modo da assicurare i caratteri della segretezza ed imparzialità;
 - una seconda eventuale fase in cui il soggetto preposto tratta direttamente e separatamente con i concorrenti, le cui offerte siano maggiormente vantaggiose.

5. Possono altresì essere individuate altre forme di svolgimento della trattativa privata, in relazione alle esigenze di urgenza e di celerità preventivamente formalizzate e che giustificano l'adozione di questo metodo.

ART. 20 PERMUTA

1. L'amministrazione può procedere alla permuta del relitto stradale posto in vendita con beni appartenenti a privati purché derivi un vantaggio funzionale all'Ente.

2. La permuta si perfeziona sulla base di una trattativa condotta dal Dirigente del Settore Gestione Patrimoniale, basata su una stima redatta dal Settore che cura la manutenzione e gestione della strada da cui deriva il relitto.

3. Nel provvedimento che autorizza la permuta viene determinato da parte dell'Amministrazione l'uso e la destinazione pubblica del bene che si acquisisce con la permuta.

4. Nell'eventualità che la trattativa si concluda con la previsione di un conguaglio a carico dell'Ente, l'Amministrazione, prima di decidere in via definitiva, valuta la convenienza dell'operazione rispetto ad altre soluzioni alternative. Di tale evenienza ne viene data preventiva informazione alla controparte.

ART. 21 (cassato)

ART. 22 ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ALIENAZIONE

1. La vendita dei relitti stradali avviene o d'ufficio, su proposta degli Organi Esecutivi della Provincia Reg.le o a richiesta di terzi interessati all'acquisto.

ART. 23 PROCEDURA PER L'ALIENAZIONE

1. Qualora la vendita avvenga su richiesta di terzi, gli interessati all'acquisto devono far pervenire alla Provincia Reg.le di Agrigento apposita richiesta su carta da bollo del valore corrente, con l'indicazione degli estremi necessari per l'individuazione del relitto, ovvero numero di particella e del foglio di mappa.

2. Tutte le richieste relative all'acquisto dei relitti stradali saranno trasmesse dall'Ufficio Protocollo al Settore Gestione Patrimoniale, competente in materia di gestione e alienazione dei beni di proprietà dell'Ente.

3. Il Dirigente del Settore Gestione Patrimoniale provvederà a nominare il Responsabile di ogni singolo procedimento, ovvero ne manterrà le funzioni, dandone comunicazione al richiedente, unitamente alla notizia di avvio del procedimento.

4. Nella comunicazione, il Dirigente dovrà comunicare che le spese contrattuali, di eventuale frazionamento, diritti di Segreteria ed altri oneri inerenti e conseguenti la stipula, sono a carico dell'acquirente.

5. Il nominato Responsabile del Procedimento, ovvero il Dirigente del Settore Gestione Patrimoniale, inoltrerà richiesta di relazione istruttoria previo sopralluogo, al Dirigente del Settore Infrastrutture Stradali per i relitti delle strade provinciali e per la viabilità rurale, per l'acquisizione della stima del valore del relitto e per il parere circa la alienabilità dello stesso.

6. Il Dirigente del Settore Infrastrutture Stradali, nel termine di 20 giorni dalla richiesta, deve formulare il proprio parere sulla alienabilità e fornire la stima per la successiva vendita.

7. Acquisito il parere positivo da parte di uno dei due Settori, il Responsabile del Procedimento del Settore Gestione Patrimoniale, predisporrà proposta di delibera di Giunta Provinciale per la declassificazione da strada provinciale a relitto stradale, unitamente alla proposta di sdemanializzazione del relitto con trasferimento al patrimonio disponibile per la successiva vendita con la procedura dell'asta pubblica.

8. A mente dell'art. 3, comma 3, D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495, previa adozione di delibera di Giunta Provinciale di autorizzazione alla declassificazione e sdemanializzazione, il Dirigente del Settore Gestione Patrimoniale dovrà formulare istanza, al competente Assessorato Regionale LL.PP., di declassificazione del relitto stradale, individuato su planimetria, da strada provinciale a relitto stradale.

ART. 24 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Acquisito il decreto di declassificazione dell'Assessorato Reg.le LL.PP., ai fini della stipulazione in forma pubblica amministrativa, il competente Settore Gestione Patrimoniale predisporrà il contratto ed esso sarà stipulato nella sede della Provincia Reg.le.

2. La mancata e non giustificata presentazione alla firma contrattuale comporta decadenza all'acquisto con conseguente violazione dei doveri di responsabilità precontrattuale in capo all'acquirente.

3. Competente alla firma dei contratti è il Dirigente del Settore Gestione Patrimoniale della Provincia Reg.le di Agrigento, come atto dovuto in relazione alla decisione adottata dall'Amm.ne.

4. Salva espressa contraria indicazione nel provvedimento deliberativo che autorizza la vendita, nell'atto della stipulazione contrattuale, il Dirigente ha facoltà di rinunciare all'ipoteca legale di cui all'art. 2817 del Codice Civile, con l'esonero del Sig. Conservatore

dei RR.II. da iscrizioni d'ufficio e da responsabilità al riguardo. E' altresì autorizzato a rilasciare quietanza del prezzo di vendita, alla eventuale più esatta descrizione ed individuazione catastale degli immobili, comprese eventuali rettifiche che si rendessero necessarie nonché a rendere ogni dichiarazione fiscale.

5. Inoltre, se del caso, garantisce che gli immobili in alienazione sono liberi da pesi, vincoli e ipoteche.

6. Il pagamento del prezzo di vendita dovrà risultare già incamerato dalla Provincia al momento della stipulazione dell'atto contrattuale, poiché con la firma dello stesso viene data quietanza del pagamento ricevuto.

7. Le spese contrattuali, di eventuale frazionamento, diritti di Segreteria ed altri oneri inerenti e conseguenti la stipula, sono a carico dell'acquirente.

ART. 25 CONSEGNA DEGLI IMMOBILI

1. A seguito stipulazione dell'atto contrattuale, registrazione, trascrizione e voltura il Dirigente del Settore Gestione Patrimoniale, previa avviso da notificare a mezzo Racc. A.R., convocherà la ditta acquirente, fissando il giorno e l'ora per procedere alla consegna degli immobili ed immetterla nel possesso degli stessi.

2. Dell'avvenuta consegna deve essere redatto apposito verbale con breve descrizione dei luoghi.

ART. 26 NORME TRANSITORIE

1. Sono validi e possono essere portati a termine i provvedimenti in corso al momento di entrata in vigore del presente regolamento, purché non in contrasto con i principi ed i fondamenti dello stesso.

2. Sono confermati ed assumono valenza definitiva i provvedimenti autorizzatori, ancorché provvisori, emessi precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, se compatibili con lo stesso.

3. Restano comunque sempre salvi ed impregiudicati i diritti di terzi ed i diritti economici eventualmente reclamati dall'Ente nei confronti dei soggetti autorizzati.

ART. 27 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della delibera di Consiglio Provinciale di approvazione dello stesso.